



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2012 (19.06)
(OR. en)**

10892/12

**Interinstitutional File:
2010/0197 (COD)**

**WTO 216
FDI 17
CODEC 1557**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950
n. prop. Comm.:	11953/10 WTO 252 FDI 12
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti - <i>Accordo politico</i>

1. L'8 luglio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura durante la plenaria del 10 maggio 2011¹, presentando una serie di emendamenti alla proposta della Commissione.

¹ Doc. 9726/11 CODEC 749 WTO 195 FDI 12 PE 206.

3. La proposta di regolamento e gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura sono stati discussi in varie occasioni dal Comitato della politica commerciale (sia a livello di membri titolari che a livello di esperti in servizi e investimenti), nonché dal Consiglio "Affari esteri" (Commercio) il 13 maggio 2011 e il 16 marzo 2012.
4. Conformemente ai punti da 16 a 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione², la presidenza ha partecipato, su mandato del Coreper³, a contatti informali con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo tra le istituzioni in fase di prima lettura del Consiglio. Tale accordo è stato successivamente raggiunto nel trilogio informale del 29 maggio 2012.
5. Il sig. Vital Moreira, presidente della commissione INTA del Parlamento europeo, nella lettera del 31 maggio 2012 indirizzata al presidente del Coreper (parte seconda) ha precisato che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
6. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei Rappresentanti permanenti trasmetta al Consiglio per accordo politico il progetto di testo del regolamento in questione e la dichiarazione comune, quali figurano negli allegati 1 e 2 della presente nota.

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

³ Doc. 10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950.

Risultati dei negoziati nell'ambito del trilogio informale sul

**regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per
gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), l'Unione dispone di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato.

- (2) Inoltre, la parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.
- (2bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in conformità al trattato.
- (3) All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, titolo IV, capo 4 del trattato.
- (4) Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno gestire in maniera appropriata le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con la politica dell'Unione attinente agli investimenti. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l'Unione eserciterà la propria competenza.
- (5) Nell'interesse degli investitori dell'UE e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, devono essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d'investimento e sostituiti progressivamente da accordi in materia di investimenti dell'Unione con un elevato livello di tutela degli investimenti.

- (6) Il presente regolamento disciplina lo status, secondo il diritto dell'Unione, degli accordi bilaterali in materia di investimenti degli Stati membri firmati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Tali accordi possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, in conformità al presente regolamento.
- (6 bis) Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a concludere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti firmati tra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Il presente regolamento stabilisce inoltre le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
- (7 bis) Il mantenimento in vigore di accordi in materia di investimenti da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento, o le autorizzazioni ad avviare negoziati o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, non ostano a che l'Unione proceda alla negoziazione o alla conclusione di futuri accordi in materia di investimenti.
- (8) Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare eventuali incompatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi bilaterali in materia di investimenti da essi conclusi con paesi terzi. L'attuazione del presente regolamento lascia salva l'applicazione dell'articolo 258 del trattato relativamente agli inadempimenti degli Stati membri con riguardo agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell'Unione.

- (11) L'autorizzazione a modificare o concludere accordi prevista dal presente regolamento permette, in particolare, agli Stati membri di risolvere eventuali incompatibilità tra i rispettivi accordi internazionali in materia di investimenti e il diritto dell'Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, disciplinate dal presente regolamento.
- (12) Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione deve, tra l'altro, esaminare la necessità di prorogare l'applicazione del Capo III del presente regolamento. Se la relazione ne raccomanda la sospensione o la modifica, essa può essere corredata se del caso, di una proposta legislativa.
- (14) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.
- (15) Il presente regolamento non deve applicarsi agli accordi in materia di investimenti conclusi tra gli Stati membri.
- (16) È necessario prevedere disposizioni per garantire che gli accordi mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell'Unione.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (17) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011¹.
- (18) In particolare, tali competenze dovrebbero essere conferite alla Commissione dato che le procedure di cui agli articoli 9, 11 e 14bis autorizzano gli Stati membri ad agire in settori di competenza esclusiva dell'Unione e le decisioni in materia devono essere adottate a livello dell'Unione.
- (19) Ai fini dell'adozione delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 11 e 14bis, dovrebbe applicarsi la procedura consultiva dato che tali autorizzazioni devono essere concesse sulla base di criteri chiaramente definiti nel regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Fatta salva la ripartizione delle competenze prevista dal trattato, il presente regolamento disciplina lo status degli accordi bilaterali in materia di investimenti degli Stati membri secondo il diritto dell'Unione e stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

2. Ai fini del presente regolamento per "accordi bilaterali in materia di investimenti " si intende qualsiasi accordo concluso con un paese terzo che contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti. Il presente regolamento riguarda soltanto le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti relative alla tutela degli investimenti.

CAPO II

Mantenimento in vigore degli accordi esistenti

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, o dalla data della loro adesione all'Unione europea, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi con paesi terzi firmati prima del 1° dicembre 2009 o della data di adesione, se posteriore, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione le successive modifiche dello status di tali accordi.

Articolo 3

Mantenimento in vigore

Fatti salvi gli altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli accordi notificati in conformità all'articolo 2 del presente regolamento possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, a norma del trattato e del presente regolamento, fino a quando non entra in vigore un accordo bilaterale in materia di investimenti tra lo stesso paese terzo e l'Unione.

Articolo 4

Pubblicazione

1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli accordi notificati a norma dell'articolo 2, dell'articolo 11, paragrafo 7 o dell'articolo 14 bis, paragrafo 6.
2. La prima pubblicazione dell'elenco di accordi di cui al paragrafo 1 ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5

Valutazione

La Commissione può esaminare gli accordi notificati a norma dell'articolo 2, valutando se una o più delle rispettive disposizioni costituiscono un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell'Unione, in vista della loro progressiva sostituzione.

Articolo 6

Obbligo di cooperare

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che le disposizioni degli accordi notificati a norma dell'articolo 2 del presente regolamento non costituiscono un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell'Unione, di futuri accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della loro progressiva sostituzione.

2. Se la Commissione constata che una o più disposizioni di un accordo notificato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento costituiscono un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione, da parte dell'Unione, di accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi, in vista della loro progressiva sostituzione, la Commissione e lo Stato membro interessato procedono rapidamente a consultazioni e cooperano al fine di individuare le azioni appropriate per risolvere la questione. La durata delle consultazioni non supera i 90 giorni.
3. Al termine delle consultazioni, fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può indicare entro 60 giorni le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

CAPO III

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 11, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2. La notifica è corredata della documentazione pertinente nonché di indicazioni relative alle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, alle finalità dei negoziati e ad ogni altra informazione pertinente. In caso di modifica di un accordo esistente, la notifica indica le disposizioni che dovranno essere rinegoziate.
3. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tale notifica e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14.
4. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno cinque mesi civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell'autorizzazione all'avvio di negoziati formali conformemente all'articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1. La Commissione autorizza l'apertura di negoziati formali salvo nel caso in cui concluda che l'apertura dei negoziati:
 - a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri,

- b) sarebbe superflua, in quanto la Commissione ha presentato o ha deciso di presentare a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato, una raccomandazione per avviare negoziati con il paese terzo interessato, o
 - c) sarebbe in contrasto con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione elaborati in conformità alle disposizioni generali del titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea o
 - d) costituirebbe un grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di futuri accordi bilaterali in materia di investimenti con paesi terzi da parte dell'Unione.
2. Nel quadro dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere o sopprimere in tali negoziati e nel futuro accordo le clausole necessarie ad assicurare la coerenza con la politica in materia di investimenti dell'Unione o la compatibilità con il diritto dell'Unione.
3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 3.

5. Qualora l'autorizzazione non sia concessa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne spiega i motivi.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte.

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo

1. Prima di firmare un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo.
2. Il presente articolo si applica anche agli accordi che sono stati negoziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 o all'articolo 14 bis.
3. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato non è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.
5. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 del presente regolamento si applicano a tali accordi come se fossero stati notificati a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 5 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.. La Commissione prende la sua decisione entro 90 giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.
7. Se un'autorizzazione è stata concessa a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché le future modifiche allo status di tale accordo.
8. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 5.
9. Qualora l'autorizzazione non sia concessa a norma del paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne spiega i motivi.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Riesame

1. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene una visione d'insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma delle disposizioni del capo III nonché un esame della necessità di prorogare l'applicazione del capo III.
3. Se la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 raccomanda di sospendere l'applicazione delle disposizioni del capo III o di modificarle, essa è accompagnata da una proposta legislativa appropriata.

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi con un paese terzo

1. Per quanto riguarda gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che hanno luogo in applicazione delle disposizioni dell'accordo. Alla Commissione sono forniti l'ordine del giorno e tutte le informazioni utili alla comprensione delle questioni discusse. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione oggetto di esame possa influire sull'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una posizione nel merito.
2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo, non appena ne è a conoscenza. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura.

3. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato deve ottenere l'approvazione della Commissione prima di attivare i meccanismi per la risoluzione delle controversie contro uno Stato terzo previsti nell'accordo e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l'altra parte dell'accordo e la risoluzione delle controversie qualora previste dall'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell'ambito di tali meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure stesse.

Articolo 14

Trattamento riservato

Quando notificano alla Commissione i negoziati e i relativi risultati conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 14bis

Accordi firmati dagli Stati membri

tra il 1° dicembre 2009 e l'entrata in vigore del presente regolamento

1. Se uno Stato membro, tra il 1 dicembre 2009 e l'entrata in vigore del presente regolamento, ha firmato un accordo bilaterale in materia di investimenti con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli accordi che desidera mantenere o far entrare in vigore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La notifica contiene una copia di tali accordi.
2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo notificato non è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

3. Se la Commissione decide che l'accordo notificato ai sensi del paragrafo 1 soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, è autorizzato, in forza del diritto dell'Unione, il mantenimento o l'entrata in vigore di tale accordo.
4. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 3 entro 180 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di 180 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. Le decisioni di cui al paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2..
5. A meno che l'accordo non sia stato autorizzato a norma del paragrafo 3, lo Stato membro non adotta ulteriori misure per la conclusione dell'accordo e ritira o annulla le misure adottate.
6. Se un'autorizzazione è stata concessa a norma dei paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'entrata in vigore dell'accordo e le eventuali future modifiche allo status di tale accordo. Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a tali accordi come se fossero stati notificati a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
7. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 4.
8. Qualora l'autorizzazione non sia concessa a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e ne spiega i motivi.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi in materia di investimenti.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

* * *

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, a legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.
